

Con sentenza n. 29575 del 6 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla responsabilità derivante dalla omessa richiesta ai vigili del fuoco del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione antincendio degli edifici pubblici.

Secondo la disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, di quelle degli enti locali, gli obblighi gravanti sull'ente, anche quelli relativi all'adempimento di prescrizioni connesse ad una posizione di garanzia, spettano – laddove la normativa primaria o secondaria non preveda diversamente e in difetto di una valida attribuzione delegata ad altre figure istituzionali – al legale rappresentante dell'ente, vale a dire, nei comuni, al Sindaco *pro-tempore*. La conclusione si trae dal principio generale per cui la responsabilità dell'adempimento delle prescrizioni richieste dalla legge agli enti, salvo che, appunto, sia diversamente stabilito, è imputabile al legale rappresentante.

La prima, esplicita, conferma sistematica della correttezza di questa affermazione si trae dalla disposizione di cui all'art. 2, lett. b), D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, dettato in materia di individuazione del soggetto responsabile per l'adempimento delle norme concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione stabilisce che per "datore di lavoro", soggetto titolare delle posizioni di garanzia previste da tale corpo normativo, nelle pubbliche amministrazioni s'intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, con la residuale specificazione che in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice dell'ente.

Con riguardo alle prescrizioni contenute nel citato D.L.vo 81/2008 in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili è necessario distinguere tra misure di tipo strutturale e impiantistico, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile e titolare del potere di spesa funzionale all'adozione delle misure necessarie, e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica (Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2016, n. 30143).

Circa la possibilità di delegare tali funzioni, è ben vero che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo (Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2011, n. 22341): è necessario, tuttavia, che la direzione degli uffici e dei servizi sia attribuita ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti (art. 107, comma 1, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267) o, comunque, che siano chiari e correttamente delegati i relativi poteri e funzioni. Comunque, anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti (Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2018, n. 58243).

Quindi, conclude la Corte, in materia di prevenzione incendi, integra il reato di cui all'art. 20, D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al citato decreto, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi; la responsabilità di adempiere a tali obblighi in relazione agli edifici scolastici – in mancanza di una espressa delega – grava sul Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne è comunque responsabile.

Riferimenti Normativi:

- art. 50, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali)
- art. 54, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali)
- art. 107, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali)
- art. 20, D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- art. 2, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)